

OGGETTO: incarico di ricercatore esperto tecnico in rilevazioni, studio, analisi dati satellitari, indici di rischio di incendi, per lo svolgimento di attività del progetto ODS3F co-finanziato con fondi diretti della Commissione Europea (Directorate General Humanitarian Aid And Civil Protection - Echo)

Scrittura privata tra

la Provincia di Roma, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, Codice fiscale n. 80034390585, rappresentata dal dott. Mario Sette, Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" il quale interviene alla stipula del presente Contratto per effetto dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Roma (di seguito più brevemente "Provincia")

e

il dott. **XXXXXXXX**, Codice Fiscale **XXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXX** il **XXXXXXXXXX** residente in via **XXXXXXXX 00000 XXXXXXXX**

PREMESSO

1. che la Provincia di Roma U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" è partner del progetto, approvato e finanziato dalla Commissione Europea, denominato ODS3F (Observation and detection Systems For Forest Fire Management), presentato nell'ambito del programma ENV.a.5 - Civil Protection Policy - Prevention, Preparedness and Disaster Risk Reduction, in qualità di beneficiario associato, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica - Università La Sapienza di Roma, beneficiario coordinatore, ed ad altri 3 partner europei, Francia, Spagna e Grecia.
2. che il progetto ha avuto inizio il 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2014;
3. che la determinazione dirigenziale RU n. 7255 del 28 novembre 2013 dell'Ufficio di Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" della Provincia di Roma ha stabilito:
 - **di affidare**, in seguito alla procedura selettiva con valutazione comparativa, al dott. **XXXXXXXXXX** lo svolgimento di attività del progetto ODS3F di rilevazione, studio, indici di rischio di incendio, analisi e integrazione di un

modulo per la simulazione della propagazione dell'incendio con il sistema di osservazione "CICLOPE", progetto co-finanziato con fondi diretti della Commissione Europea (Directorate General Humanitarian Aid And Civil Protection - Echo), descritte nell'allegato Contratto;

- **di regolare** i rapporti tra il dott. **XXXXXXXX**, e la Provincia di Roma, in merito all'incarico di ricercatore esperto tecnico in rilevazioni, studio, analisi dati satellitari, indici di rischio di incendi, per lo svolgimento di attività del progetto "ODS3F", tramite un apposito Contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse suindicate fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2

La Provincia, come sopra rappresentata, affida con il presente atto al Contraente, che accetta, l'incarico di ricercatore esperto tecnico in rilevazioni, studio, analisi dati satellitari, indici di rischio di incendi, analisi ed integrazione di un modulo per la simulazione della propagazione dell'incendio con il sistema di osservazione "CICLOPE", per lo svolgimento di attività del progetto ODS3F - finanziato nell'ambito del Programma Comunitario "Civil Protection" Directorate General Humanitarian Aid And Civil Protection - Echo.

Il ricercatore esperto tecnico dovrà svolgere le attività indicate nel successivo articolo 3.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ed ha termine il 31 dicembre 2014, data di conclusione del progetto ODS3F.

Indipendentemente dallo spirare del predetto termine finale il ricercatore si impegna, senza modifica del compenso pattuito ed anche successivamente al 31 dicembre 2014, ad eseguire tutte le attività obbligatorie previste dai Regolamenti CE, dalla Commissione Europea e dall'Autorità di Gestione del Programma "Civil Protection", necessarie alla effettiva chiusura del progetto, ivi comprese quelle relative alle fasi di rendicontazione e liquidazione delle spese della Provincia di Roma.

In caso di proroga della durata del progetto, il contraente si obbliga ad eseguire le attività di cui all'art. 3, fino allo spirare del termine stabilito in sede di proroga e senza modifica del compenso pattuito.

ART. 3

Il Contraente assume l'obbligo di eseguire a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto le seguenti attività:

- Acquisizione di informazioni sul funzionamento del sistema Ciclope;
- acquisizione o generazione di dati necessari al funzionamento del modulo di propagazione, quali le mappe di combustibile vegetale, i dati topografici, i dati meteorologici di velocità e direzione del vento, temperatura e umidità dell'aria;
- confronto tra i modelli di propagazione attualmente disponibili;
- sviluppo di un modulo di simulazione della propagazione dell'incendio dopo l'innescò adatto a sfruttare le relazioni situazionali fornite dalle misure "in situ" e/o da una rete di sensori "a distanza";
- integrazione del sistema Ciclope e verifica dei risultati.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre per ciascuna fase progettuale ed i pagamenti saranno effettuati bimestralmente a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti dichiarati in una relazione alla fine di ogni bimestre.

Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati e alla correttezza amministrativa, la Provincia di Roma, con provvedimento motivato, potrà disporre recesso dal contratto, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza.

Il collaboratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, sotto il coordinamento del dirigente dell'Ufficio di Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile", della Provincia di Roma.

Nell'assolvimento del proprio incarico, il collaboratore, dovrà riferire periodicamente al Dirigente dell'Ufficio di Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" sulle iniziative intraprese, le attività svolte, come indicate nei commi precedenti e gli obiettivi raggiunti attraverso la produzione di relazioni.

ART. 4

Il presente atto si configura come Contratto di collaborazione a progetto (CO CO PRO), senza vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

La collaborazione di alto contenuto professionale oggetto del presente Contratto avrà natura temporanea e la durata di cui all'art.2.

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del progetto ODS3F – programma "Civil Protection" e della Provincia di Roma – Ufficio di Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile".

ART. 5

Il collaboratore nell'espletamento del presente incarico non è soggetto a vincoli di orario, tuttavia, è tenuto ad assicurare il necessario raccordo in relazione al perseguimento dei risultati assegnati.

ART. 6

Per la realizzazione di quanto indicato nell'art. 3, la Provincia di Roma erogherà al collaboratore un compenso stabilito nella misura forfettaria di € **24.000,00** (euro ventiquattromila/00) onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge, da erogare in sei rate bimestrali, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del presente contratto, come di seguito indicato:

1° bimestre: dalla sottoscrizione Contratto al 28 febbraio 2014	€ 4.000,00
2° bimestre: dal 1° marzo 2014 al 30 aprile 2014;	€ 4.000,00
3° bimestre: dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2014;	€ 4.000,00
4° bimestre: dal 1° luglio 2014 al 31 agosto 2014;	€ 4.000,00

5° bimestre: dal 1° settembre 2014 al 31 ottobre 2014;	€ 4.000,00
6° bimestre: dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014;	€ 4.000,00
TOTALE	€ 24.000,00

La somma di € 24.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali è così suddivisa:

VOCI	Anno 2014
Tot Compenso Lordo Collaboratore	€ 18.750,00
Tot contributi 2/3 INPS a carico ENTE*	€ 3.590,00
Tot contributo 2/3 INAIL a carico ENTE	€ 66,25
Tot. IRAP 8/50	€ 1.593,75
Spesa Annuale Totale Carico ENTE	€ 24.000,00

* Aliquota INPS Collaboratore adeguamento Anno 2014: 28,72%

Gli importi delle singole voci potranno essere soggetti a eventuali variazioni per effetto di successive modifiche e integrazioni della normativa fiscale e/o previdenziale, ferma restando l'entità dell'importo complessivo e onnicomprensivo di € 24.000,00 (euroventiquattromila/00).

La somma di € 24.000,00 (euroventiquattromila/00) è comprensiva di tutte le spese che il Collaboratore dovrà sostenere per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico (a titolo meramente esemplificativo: spese di viaggio, vitto, alloggio, in Italia e all'estero ecc.). Il Collaboratore, pertanto, non avrà diritto al rimborso di missioni all'estero ed in Italia nonché di spese che riguardano l'uso di apparecchiature telefoniche e di ogni altro bene strumentale.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre per ciascuna fase progettuale. I pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti dichiarati nella relazione di fase e attestati dal committente.

Il Dirigente dell' Ufficio di Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" accompagnerà la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

ART. 7

Nei casi in cui si verificano eventi quali, malattia, infortunio e maternità, si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge. n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- art. 66 della Legge 276/2003 commi 1 e 2;
- art. 1 comma 788 Legge 296/2006 che ha riconosciuto, a partire dal 2007, anche al lavoratore a progetto una indennità di malattia da parte dell'Inps;
- d.lgs. n. 151/01 e D.M. 12.07.2007 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 247 del 23.10.2007, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- art. 51, comma 1 legge 488 del 23/12/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- art.5 d.lgs. n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protraggano per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel Contratto; in tal caso il committente può recedere dal Contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del Contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

ART. 8

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità, previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del Contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

ART. 9

Ove il collaboratore non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, l'Ente si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato dovrà attenersi agli obblighi assunti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà recedere dal Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

La Provincia di Roma può recedere dal presente Contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento dell'incaricato, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne l'incaricato delle spese e del lavoro eseguito.

Il collaboratore ha diritto di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti a rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente.

Il recesso dell'incaricato deve, comunque, essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione Provinciale.

ART. 10

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore potrà prestare attività a favore di più committenti dandone preventiva comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita all'Ufficio e che non si tratti di attività che possa creare danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

I prodotti realizzati nell'ambito del presente Contratto restano di esclusiva proprietà del Committente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale, la cui violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11

Il Committente non risponde delle obbligazioni che il Contraente dovesse eventualmente contrarre con i terzi per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 12

Ai fini di quanto previsto nella presente Contratto, il Contraente dichiara di poter svolgere l'attività oggetto del rapporto, non essendovi cause di incompatibilità ovvero cause ostative in merito al contenuto della prestazione, liberando la Provincia di Roma da eventuali responsabilità civili e/o amministrative.

ART. 13

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi vertenza che possa insorgere dalla interpretazione del presente Contratto.

Le controversie tra il Contraente ed il Committente che non sarà possibile definire in via amichevole, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Roma.

ART. 14

Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del presente Contratto sono a carico del Contraente, senza diritto alcuno di rivalsa.

Le parti si riservano la possibilità di registrare il presente Contratto solo in caso di uso.

ART. 15

A tutti gli effetti del presente atto il Contraente elegge domicilio in via XXX n. XX, 00000 XXXX.

ART. 16

Per quanto non specificato nel presente atto, s'intendono richiamate e accettate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 17

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

1. il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre,

119/A- 00187 Roma;

2. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile" dell'Amministrazione provinciale di Roma, domiciliato in viale di Villa Pamphili 100 – 00152 Roma;

3. i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi e/o agli organi preposti al controllo e al rimborso della spesa relativa al suddetto incarico, nell'ambito del progetto Cross Innovation;

4. il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente Contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

ART. 18

Ove si renda necessario, le disposizioni della presente Contratto potranno essere modificate, o integrate, solo in forma scritta e dai soggetti stipulanti indicati in premessa, o comunque, da persone munite del relativo potere di rappresentanza.

ART. 19

L'efficacia del presente contratto è subordinata agli obblighi di pubblicità posti a carico dell'Amministrazione committente dalla normativa vigente.

Il presente Contratto, redatto in carta resa legale, costituito fin qui da 9 (nove) pagine stampate, previa lettura e conferma viene approvata e sottoscritta come appresso ed a margine di ciascun foglio.

Roma, XXXX 2013

PROVINCIA DI ROMA

(dott. Mario Sette)

IL CONTRAENTE

(dott.XXXXXXXXX)

Per accettazione di quanto previsto dagli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del presente Contratto (artt. 1341 e ss del Codice Civile)

IL CONTRAENTE



HUMANITARIAN AID AND CIVIL PROTECTION



PROVINCIA DI ROMA
U. E. "SERVIZIO DI POLIZIA
PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE"



(dott. XXXXXXXXX)
